

## Formazione obbligatoria di salute e sicurezza sul lavoro e stato di emergenza Covid-19: validità degli attestati di formazione.

*di Rolando Dubini*

*Avvocato del Foro di Milano, cassazionista*

**I**l decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 - contenente "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", così come convertito con legge 27 novembre 2020, n. 159, regola all'articolo 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) la materia della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

Art. 3 bis 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «**la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**»; b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il

seguente: «2-sexies. **Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2 [ovvero fino la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19]**». (...)

[clicca qui per accedere all'articolo completo in area riservata](#)